REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
Sede Legale P.zza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

Numero della delibera	811
Data della delibera	10-07-2026
Oggetto	Presa d'Atto
Contenuto	Presa d'atto esito avviso di manifestazione di interesse per acquisizione prestazioni inerenti il programma di SCREENING HCV, ex DGRT n. 1538/2022, delibera D.G. n. 622 del 05.06.2026

Dipartimento	DIPARTIMENTO APPROVVIGIONAMENTO PRESTAZIONI BENI E SERVIZI
Direttore del Dipartimento	BONCIANI RITA
Struttura	SOS PROCEDURE AMMINISTRATIVE PRIVATO ACCREDITATO
Direttore della Struttura	VOLPONI BIANCAROSA
Responsabile del procedimento	BORETTI VANESSA

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
25.000	altri servizi sanitari da privati	3B021614	2026

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	**N° di pag.**	**Oggetto**
1	2	Verbale di valutazione di manifestazione di interesse
2	11	Schema di accordo contrattuale
3	16	Atto di nomina a responsabile del trattamento dati
4	3	Schema patto di integrità

Tipologia di pubblicazione	Integrale Parziale

"documento firmato digitalmente"

IL DIRETTORE GENERALE
(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 169 dell' 11 ottobre 2023)

Vista la Legge Regionale n. 84/2015 recante "*Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005*";

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Richiamate:
- la Delibera del Direttore Generale n.1222 del 16.10.2023 con la quale la Dr.ssa Valeria Favata è stata nominata Direttore Amministrativo dell'Azienda USL Toscana Centro;
- la Delibera del Direttore Generale n.776 del 26.06.2025 con la quale il Dr. Lorenzo Roti è stato nominato Direttore Sanitario dell'Azienda USL Toscana Centro;
- la Delibera del Direttore Generale n.1243 del 24.10.2023 con la quale la Dr.ssa Rossella Boldrini è stata nominata Direttore dei Servizi Sociali dell'Azienda USL Toscana Centro;

Richiamati:
- il D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni in particolare l'art. 8–bis rubricato "Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali";
- la LR n. 51 del 5.8.2009 e smi rubricata "Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento" e il Decreto del Presidente di Giunta Regionale n. 79/r del 17.11.2016 rubricato "Regolamento di attuazione della Legge regionale 5 Agosto 2009 n. 51";
- il DPCM del 12.01.2017 di determinazione dei Livelli Essenziali di Assistenza;

Considerato che con deliberazione del Direttore Generale n. 622 del 05.06.2025 è stato approvato l'avviso di manifestazione di interesse per l'acquisizione di prestazioni inerenti il programma di SCREENING HCV, ex DGRT n. 1538/2022, con apertura dal 08.06 al 22.06.2025, alle ore 12.00, a seguito della DGRT n. 1767 del 22.12.2025 "Prosecuzione del programma di screening gratuito per prevenire, eliminare ed eradicare il virus dell'epatite C, in attuazione dell'art. 25-sexies del D.L. n. 162/2019. Proroga DGR n. 652/2025, n. 747/2025, n. 748/2025" con la quale la Regione Toscana ha stabilito di prorogare lo screening HCV fino al 31.12.2026;

Considerato altresì:
-che, a seguito del suddetto avviso, sono pervenute all'Azienda, nei tempi previsti, le seguenti domande:
• **Ambulatori della Misericordia Impresa Sociale Srl**, sede legale Via Montalvo n.8 Campi Bisenzio (FI) per le sedi elencate nell'istanza
• **Croce Rossa Italiana, Comitato Regionale della Toscana**, sede legale Via dei Massoni 21, Firenze, per le sedi elencate nell'istanza
• **Anpas Comitato Regionale Toscano**, sede legale in Via Pio Fedi n. 46/48 a Firenze, con le associazioni consociate indicate nell'istanza
• **Radius Lab Beconcini**, sede legale in Via Nelli n. 6 Fucecchio (FI), per la sede operativa di Via Cerbioni n. 7 Castelfiorentino (FI)

- che le istanze sopra elencate sono state sottoposte alla valutazione della specifica commissione, nominata dal Dipartimento della Prevenzione, come stabilito dalla deliberazione del Direttore Generale n. 622 del 05.06.2026;

- che la Commissione si è riunita presso il Presidio della ASL Toscana- Centro Misericordia e Dolce, Piazza Ospedale 5, in data 30.06.2026, come risulta dal verbale, allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Rilevato: che i seguenti soggetti:
• **Ambulatori della Misericordia Impresa Sociale Srl**, sede legale Via Montalvo n.8 Campi Bisenzio (FI) per le sedi elencate nell'istanza
• **Croce Rossa Italiana, Comitato Regionale della Toscana**, sede legale Via dei Massoni 21, Firenze, per le sedi elencate nell'istanza
• **Anpas Comitato Regionale Toscano**, sede legale in Via Pio Fedi n. 46/48 a Firenze, con le associazioni consociate indicate nell'istanza
• **Radius Lab Beconcini**, sede legale in Via Nelli n. 6 Fucecchio (FI), per la sede operativa di Via Cerbioni n. 7 Castelfiorentino (FI)

sono stati valutati idonei dalla Commissione, la quale ha precisato che per Radius Lab Beconcini viene ritenuta idonea esclusivamente la candidatura per l'ambito territoriale della ASL Toscana Centro, facendo parte il Comune di Volterra del territorio di competenza della Asl Toscana Nord Ovest.

-che con i suddetti Soggetti saranno sottoscritti specifici accordi contrattuali, secondo lo schema allegato 2 al presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

- che i soggetti sopra citati effettueranno il servizio tramite le sedi, le associazioni e le modalità indicate nelle loro istanze, conservate agli atti d'ufficio, così come condivise con i referenti per lo screening HCV dell'Azienda USL Toscana Centro;

-che le prestazioni erogate saranno remunerate applicando la tariffa omnicomprensiva di € 4,00 per singola prestazione e che il tetto finanziario complessivo di spesa è pari a € 25.000,00, sul conto economico 3B021614 "altri servizi sanitari da privati", bilancio di previsione 2026, come indicato nella comunicazione del Dipartimento della Prevenzione, conservata agli atti d'ufficio;

Ritenuto:
-di dover prendere atto dell'esito dell'Avviso di Manifestazione di Interesse per l'acquisizione di prestazioni inerenti il programma di SCREENING HCV, ex DGRT n. 1538/2022, per gli ambiti territoriali di Firenze, Prato, Pistoia ed Empoli, approvato con deliberazione del Direttore Generale n.622 del 05.06.2026, come da verbale allegato 1 al presente atto, contenente l'elenco dei soggetti ritenuti idonei;

-di approvare lo schema di accordo, all. 2, parte integrante e sostanziale del presente atto e di procedere alla stipula dell'accordo con i soggetti ritenuti idonei a seguito di valutazione della Commissione;

-di dover prendere atto che le convenzioni avranno validità dalla data di sottoscrizione fino al 31.12.2026, con la possibilità di proroga per ulteriori sei mesi, per allinearsi alle indicazioni contenute nella DGRT n. 1767 del 22.12.2025;

Richiamata:
- la deliberazione del Direttore Generale n.179 del 30/01/2019 avente ad oggetto "Sistema Aziendale Privacy. Soggetti del trattamento dei dati: responsabili, referenti, incaricati. Ricognizione e ratifica degli schemi degli atti di nomina. Ulteriori determinazioni" ed in particolare l'"Atto di nomina a responsabile al trattamento dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679";
- evidenziato in particolare, relativamente alla suddetta deliberazione n.179/19, quanto segue:

- al punto 4 del dispositivo è previsto "che le strutture aziendali stipulano convenzioni o contratti con soggetti esterni all'Azienda devono provvedere alla predisposizione dell'atto di nomina a responsabile del trattamento dati sulla base dello schema dell'atto di nomina unito al presente atto quale parte integrante e sostanziale";
- al punto 5 del dispositivo è previsto "che lo schema di atto di cui al precedente capoverso sia parte integrante e sostanziale dell'atto che disciplina il rapporto fra le parti e che la sottoscrizione avvenga ad opera dello stesso soggetto che ha facoltà di sottoscrivere il contratto/accordo come da specifica delega del Direttore Generale";

Richiamata altresì la deliberazione del Direttore Generale n. 706 del 31.05.2023 "Approvazione dello schema di patto di integrità dell'Azienda USL Toscana Centro" con la quale è stato approvato lo schema di Patto di Integrità, Allegato 4 del presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, da far sottoscrivere a tutti gli operatori economici nell'ambito delle procedure di sottoscrizione;

Ritenuto pertanto necessario dichiarare parte integrante e sostanziale dell'accordo contrattuale tra l'Azienda e le Strutture sopra elencate l'"Atto di nomina a responsabile al trattamento dati ai sensi dell'art.28 del Regolamento UE 2016/679"- Allegato 3;

Ritenuto di delegare il direttore SOS Procedure amministrative privato accreditato alla sottoscrizione della accordo e all'atto di nomina a Responsabile del trattamento dei dati conferendogli con il presente atto il relativo mandato;

Preso atto che il Direttore SOS Procedure amministrative privato accreditato nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata dal responsabile del procedimento, in servizio presso la stessa SOS;

Precisato che le note richiamate nella presente deliberazione sono conservate presso la SOS Procedure amministrative privato accreditato;

Ritenuto di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, al fine di procedere alla definizione degli accordi con le strutture per la tempestiva erogazione delle prestazioni, ai sensi dell'art. 42 comma 4 della LRT n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm.ii;

Vista la sottoscrizione dell'atto da parte del Direttore del Dipartimento Approvvigionamento Prestazioni, Beni e Servizi;

Su proposta del Direttore SOS Procedure amministrative privato accreditato;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Sociali;

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa:

1. **di prendere atto** dell'esito dell'Avviso di Manifestazione di Interesse per l'acquisizione di prestazioni inerenti il programma di SCREENING HCV, ex DGRT n. 1538/2022, per gli ambiti territoriali di Firenze, Prato, Pistoia ed Empoli, approvato con deliberazione del Direttore Generale n.622 del 05.06.2026, così come indicato nel verbale, allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. **di prendere atto:**
 - che sono stati valutati idonei i seguenti soggetti:
 • **Ambulatori della Misericordia Impresa Sociale Srl**, sede legale Via Montalvo n.8 Campi Bisenzio (FI) per le sedi elencate nell'istanza
 • **Croce Rossa Italiana, Comitato Regionale della Toscana**, sede legale Via dei Massoni 21, Firenze, per le sedi elencate nell'istanza
 • **Anpas Comitato Regionale Toscano**, sede legale in Via Pio Fedi n. 46/48 a Firenze, con le associazioni consociate indicate nell'istanza
 • **Radius Lab Beconcini**, sede legale in Via Nelli n. 6 Fucecchio (FI), per la sede operativa di Via Cerbioni n. 7 Castelfiorentino (FI)

 -che la Struttura Radius Lab Beconcini viene ritenuta idonea esclusivamente per l'ambito territoriale della ASL Toscana Centro, facendo parte il Comune di Volterra del territorio di competenza della Asl Toscana Nord Ovest.

3. **di approvare** lo schema di accordo, allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto, per la definizione dei rapporti giuridici ed economici per l'acquisizione di prestazioni inerenti il programma di SCREENING HCV, ex DGRT n. 1538/2022 con i soggetti ritenuti idonei a seguito di valutazione della Commissione, come elencati in premessa e come riportati nel verbale allegato 1 al presente atto;

4. **di prendere atto** che gli accordi avranno validità dalla data di sottoscrizione fino al 31.12.2026, con la possibilità di proroga per ulteriori sei mesi;

5. **di prendere atto infine** che le prestazioni saranno remunerate applicando la tariffa omnicomprensiva di € 4,00 per singola prestazione e che il tetto finanziario complessivo di spesa è pari a € 25.000,00, sul conto economico 3B021614 "altri servizi sanitari da privati", bilancio di previsione 2026, come indicato nella comunicazione del Dipartimento della Prevenzione, agli atti d'ufficio;

6. **di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile, al fine di procedere rapidamente alla definizione degli accordi con le strutture idonee, ai sensi dell'art. 42 comma 4 della LRT n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm.ii.

7. **di trasmettere**, a cura del Responsabile del procedimento, la presente delibera al Direttore del Dipartimento della Prevenzione e al Direttore SOS Esecuzione convenzioni privato accreditato.

8. **di trasmettere** la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall' Art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.

9. **di pubblicare** il presente atto sull'albo on- line ai sensi dell'art.42 comma 2, della Legge regionale 40/2005 e ss.mm.ii.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Valerio Mari)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr.ssa Valeria Favata)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Lorenzo Roti)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
(Dr.ssa Rossella Boldrini)

All. 1

VERBALE DI VALUTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

In data 30.06.2026 alle ore 9.30, presso il presidio Misericordia e Dolce, Piazza Ospedale 5, per la valutazione delle istanze pervenute per l'Avviso di Manifestazione di Interesse per acquisizione di prestazioni di test immunologico rapido sierologico per individuazione anticorpi anti HCV, ex DGRT n.1538/2022, sono presenti come componenti della commissione, individuati dal Dipartimento della Prevenzione, con delibera DG. n. 622 del 05.06.2026:

- Dr. Filippo Bartalesi, Direttore SOC Malattie infettive I – Dipartimento Medicina

Multidimensionale, in qualità di Presidente;

- Dr.ssa Miriam Levi - Direttrice ff. UFC Epidemiologia – Staff Direzione Sanitaria;
- Dr. Piergiuseppe Calà - staff Direzione Dipartimento della Prevenzione.

Con funzione di segreteria Vanessa Boretti – I.F. Gestione, definizione e monitoraggio accordi prestazioni sanitarie ambulatoriali e semiresidenziali da privato accreditato - S.O.S. Procedure amministrative privato accreditato.

I componenti della commissione risultano non avere situazioni di incompatibilità per la funzione di valutazione delle domande pervenute, come risulta da acquisita dichiarazione sottoscritta da ciascuno e conservata agli atti d'ufficio.

PREMESSO

che con delibera DG. n. 622 del 05.06.2026 è stato approvato l'avviso di manifestazione di interesse per acquisizione prestazioni di test immunologico rapido sierologico per individuazione anticorpi anti HCV ex DGRT n. 1538/2022, pubblicato dal 08.06.2026 al 22.06.2026;

che nel suddetto avviso è stato stabilito che le istanze pervenute sarebbero state oggetto di valutazione da parte di una commissione;

SI PRENDE ATTO

Che entro la scadenza del 22.06.2026 sono pervenute le seguenti istanze di interesse a svolgere le prestazioni di cui all'avviso:

- **Ambulatori della Misericordia Impresa Sociale Srl,** sede legale Via Montalvo n.8 Campi Bisenzio (FI) per le sedi elencate nell'istanza;
- **Croce Rossa Italiana**, Comitato Regionale della Toscana, sede legale Via dei Massoni 21, Firenze, per le sedi elencate nell'istanza;
- **Anpas Comitato Regionale Toscano,** sede legale in Via Pio Fedi n. 46/48 a Firenze, con le associazioni consociate indicate nell'istanza;
- **Radius Lab Beconcini,** sede legale in Via Nelli n. 6 Fucecchio (FI), per la sede operativa di Via Cerbioni n. 7 Castelfiorentino (FI).

La Commissione ha effettuato la valutazione delle istanze ed ha ritenuto idonei alla successiva sottoscrizione di specifico accordo contrattuale tutti i soggetti che hanno presentato istanza, ovvero

- **Ambulatori della Misericordia Impresa Sociale Srl,** sede legale Via Montalvo n.8 Campi Bisenzio (FI) per le sedi elencate nell'istanza
- **Croce Rossa Italiana**, Comitato Regionale della Toscana, sede legale Via dei Massoni 21, Firenze, per le sedi elencate nell'istanza
- **Anpas Comitato Regionale Toscano,** sede legale in Via Pio Fedi n. 46/48 a Firenze, con le associazioni consociate indicate nell'istanza
- **Radius Lab Beconcini,** sede legale in Via Nelli n. 6 Fucecchio (FI), per la sede operativa di Via Cerbioni n. 7 Castelfiorentino (FI)

precisando che per **Radius Lab Beconcini** viene ritenuta idonea esclusivamente la candidatura per l'ambito territoriale della Asl Toscana Centro, facendo parte il Comune di Volterra del territorio di competenza della Asl Toscana Nord Ovest.

La Commissione precisa che i suddetti soggetti saranno tenuti a comunicare ai referenti ASLTC per lo screening HCV le agende del servizio con i giorni e gli orari nei quali le prestazioni saranno erogate presso le proprie sedi, nel corso di specifici eventi pubblici aperti alla popolazione o a favore di dipendenti di ditte del territorio.

Preso atto di tutto quanto sopra, la Commissione rimanda alla SOS procedure amministrative per il privato accreditato al fine di procedere con i successivi necessari adempimenti per l'effettiva stipula dell'accordo, previa verifica amministrativa di competenza.

Il presente verbale consta di n. 2 pagine.

La seduta della Commissione si chiude alle ore 11.00.

Quanto sopra verbalizzato è sottoscritto da:

Dr. Filippo Bartalesi……..

Dr.ssa Miriam Levi ……

Dr. Piergiuseppe Calà……..

Il verbalizzante

Vanessa Boretti……..

All. 2

CONVENZIONE

TRA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO E

……..

PER ESECUZIONE DI TEST IMMUNOLOGICI RAPIDI SIEROLOGICI PER INDIVIDUAZIONE DI ANTICORPI ANTI – HCV PER GLI AMBITI TERRITORIALI DI PRATO, FIRENZE, PISTOIA, EMPOLI

validità dall'ultima firma al 31.12.2026 - CIG……

TRA

l'Azienda USL Toscana Centro, di seguito denominata "Azienda", codice fiscale e partita IVA 06593810481, con sede legale in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova, 1, nella persona del Direttore SOS Procedure Amministrative Privato Accreditato ……, delegato alla stipula del presente atto con deliberazione del Direttore Generale n. ……. del …….;

E

L'Associazione/Istituto ……..……., di seguito denominata/o "Controparte", con sede legale in ……., via …….. n……., partita IVA ……. PEC …….. , nella persona del ……., non in proprio ma in qualità di Legale Rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede della struttura;

PREMESSO

- che con DGRT n.1538/2022 rubricata "Avvio di un programma di screening gratuito per prevenire, eliminare ed eradicare il virus dell'epatite C, in attuazione dell'art.25 sexies del DL n. 162/2019. Approvazione del progetto" e successiva DGRT n. 539 del 06.05.2024 "Prosecuzione del programma di screening gratuito per prevenire, eliminare ed eradicare il virus dell'epatite C, in attuazione dell'art. 25-sexies del D.L.n. 162/2019. Integrazione DGR 1538/2022", la Regione Toscana dà indicazioni operative alle Aziende USL per l'esecuzione del suddetto screening, la cui copertura finanziaria è assicurata con fondi regionali;
- che il Decreto del Ministero della Salute del 30.12.2024 "Esecuzione dello screening nazionale per l'eliminazione del virus dell'HCV" (GU n. 64 del 18.03.2025) proroga ulteriormente il termine di cui all'art.6 del DM 14.05.2021, fino al 31.12.2025, senza ulteriore stanziamento di risorse;
- che con DGRT n. 1767 del 22.12.2025 "Prosecuzione del programma di screening gratuito per prevenire, eliminare ed eradicare il virus dell'epatite C, in attuazione dell'art. 25-sexies del D.L.n. 162/2019. Proroga DGR n. 652/2025, n. 747/2025, n. 748/2025" la Regione Toscana ha deciso

di prorogare fino al 31.12.2026, salvo diverse indicazioni nazionali, agli stessi termini e condizioni l'esecuzione dei test per lo screening del virus HCV;

- che il D. Lgs. 502 del 1992 e ss.mm.ii. all'art. 8 bis "Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali" prevede che le Regioni assicurino i livelli essenziali e uniformi di assistenza di cui all'art. 1 avvalendosi dei presidi gestiti dalle Aziende Sanitarie Locali nonché di soggetti accreditati, nel rispetto degli accordi contrattuali;

- che, come da LRT 40/2005 Capo II bis, il sistema sanitario di emergenza urgenza è composto dalle Aziende Unità Sanitarie Locali, dai Comitati CRI e dalle Associazioni di Volontariato iscritte nell'elenco di cui all'art. 76 quinquies LRT 40/2005, nonché dagli Organismi rappresentativi delle AA.VV. e dal Comitato Regionale CRI;

- che l'Azienda ha la necessità di garantire l'esecuzione del test immunologico rapido sierologico per l'individuazione di anticorpi HCV per gli ambiti territoriali di Firenze, Prato, Pistoia e Empoli, nella popolazione residente nella Regione Toscana, coorte di nascita 1969 -1989;

- che l'Azienda, a seguito di avviso di manifestazione di interesse pubblicato sul sito ASLTC con scadenza 22.06.2026, ore 12.00, con delibera DG n. 622 del 05.06.2026 ha individuato la Controparte per attivare il suddetto servizio;

- che la Controparte possiede i requisiti richiesti per stipulare il presente accordo, come di seguito specificato:

- accreditamento ai sensi della L.R. n. 51/2009 e Regolamento Attuativo Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 79/r del 17.11.2016, rilasciato con decreto dirigenziale Regione Toscana n. …… del ……;

In alternativa:

- iscrizione al registro regionale dei soggetti del sistema sanitario di emergenza urgenza di cui alla LRT n. 40/2005;

Da aggiungere quanto di seguito laddove si stipula con Comitati regionali o altri raggruppamenti e le prestazioni sono garantite tramite sezioni/consociate che operano in loro nome:

La Controparte effettuerà le prestazioni in collaborazione con i soggetti/le associazioni riportate all'art. 2 della presente convenzione, le quali sono singolarmente in possesso del suddetto requisito.

VISTI

- il Regolamento Europeo 2016/679 (RGPD) concernente la tutela delle Persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ed alla libera circolazione di tali dati;

- il D. Lgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali", così come modificato con

D. Lgs 101/18;

- le deliberazioni del Direttore Generale dell'Azienda n° 179 del 30.01.19 "Sistema Aziendale Privacy. Soggetti del trattamento dei dati: responsabili, referenti, incaricati. Ricognizione e ratifica degli schemi degli atti di nomina. Ulteriori determinazioni" e n. 250 del 20.02.2020 "Sistema aziendale Privacy: procedura per la violazione dei dati";
- la LRT n. 40 del 2005 e ss.mm.ii, in particolare l'art. 76 quinquies;
- la DGRT n.79/r del 17.11.2016;
- la deliberazione del Direttore Generale n° …… del…….. con la quale è stata approvata la stipula della presente convenzione;

TANTO PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - PREMESSA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presenta convenzione.

ART. 2 -OGGETTO

L'oggetto della presente convenzione concerne l'esecuzione da parte della Controparte di test immunologici sierologici rapidi per l'individuazione di anticorpi HCV per l'ambito di……. all'interno del progetto di screening HCV nella popolazione generale residente in Toscana, coorte di nascita 1969 – 1989.

Le prestazioni saranno garantite dalla Controparte come indicato nella domanda di partecipazione all'avviso di manifestazione di interesse pubblicato con delibera Dg. n. 622 del 05.06.2026, fermo restando che la programmazione effettiva del servizio sarà poi concordata con i referenti aziendali individuati per lo specifico programma di screening HCV, secondo le esigenze rilevate. Qualora la controparte intenda integrare l'elenco delle sedi indicate nella suddetta domanda dovrà darne comunicazione scritta all'azienda che, previa valutazione, potrà autorizzare.

ART. 3 – MODALITA' OPERATIVE DELLO SCREENING HCV

L'effettuazione dello screening avviene su base volontaria.

L'utente potrà visualizzare l'elenco dei luoghi presso i quali effettuare il test nella sezione dedicata del sito web www.regione.toscana.it e recarsi presso quello prescelto per sottoporsi al test HCV tramite pungi dito. L'esito del test sarà comunicato appena disponibile.

Prima dell'esecuzione del test, la controparte è tenuta ad acquisire il consenso informato da parte dell'utente.

Il test potrà essere eseguito in autonomia dal soggetto stesso alla presenza di personale incaricato (ad es: volontari) o da personale appartenente ad una professione sanitaria di cui al link

https://www.salute.gov.it/portale/professioniSanitarie/dettaglioContenutiProfessioniSanitarie.jsp?lingua=italiano&id=808&area=professioni-sanitarie&menu=vuoto&tab=1

Il risultato del test verrà registrato dal personale incaricato sull'app #screeningHCV appositamente predisposta, e immediatamente comunicato all'utente anche in forma cartacea e stampato dall'operatore.

Qualora il test fosse positivo il professionista sanitario prenderà in carico il paziente per la comunicazione del risultato del test e l'illustrazione del percorso successivo, specificando che il test potrebbe essere anche un falso positivo.

L'Azienda Usl Toscana Centro, tramite la Farmacia aziendale, fornisce il materiale per l'effettuazione degli screening, ovvero il kit per il test rapido.

La Controparte:

- **offre** il test agli aventi diritto (popolazione nata tra il 1969 e il 1989) sfruttando ogni occasione utile attraverso l'organizzazione di:

 - eventi pubblici aperti alla popolazione;

 - giornate di testing riservate ai dipendenti di ditte private o di enti pubblici;

 - punti di test presso le proprie sedi (in via facoltativa)

- **garantisce**

 -la presenza di almeno un appartenente ad una professione sanitaria di cui sopra, di un operatore sussidiario entrambi dotati dei necessari DPI;

 -la disponibilità di materiale per la sanificazione presso ogni postazione, in caso di eventi imprevisti, nonché cotone e disinfettante;

 -il pieno rispetto della DGRT 1538 del 27/12/2022 e relativi allegati;

 -l'effettuazione degli adempimenti amministrativi di accettazione dell'utente, compreso l'acquisizione del consenso informato, e l'inserimento sulla app #screeningHCV di tutti i dati richiesti;

 -il censimento degli operatori che avranno accesso all'app #screeningHCV sul sito web https://operatoreapp.ssr.toscana.it/CensimentoRegistrazioni/, opportunamente aggiornato;

- di consegnare e far sottoscrivere all'utente l'informativa per il trattamento dei dati personali.

Le suddette modalità possono essere oggetto di modifiche e/o integrazioni che saranno formalmente comunicate dall'Azienda.

La Controparte garantisce l'applicazione di protocolli, nonché disposizioni, fornite dall'Azienda in materia di sicurezza e sanificazione per quanto riguarda le attività di cui alla presente convenzione.

ART. 4 –TARIFFA

L'Azienda, per ogni soggetto sottoposto a test immunologico rapido sierologico per l'individuazione di anticorpi anti – HCV, riconosce la tariffa omnicomprensiva di € 4,00.

Saranno remunerate solamente le prestazioni effettivamente erogate e registrate nella App #screeningHCV appositamente predisposta.

L'Azienda si intende esonerata da ogni obbligo nei confronti della Controparte per l'attività eseguita con modalità difformi dai protocolli forniti nonché dalla DGRT n. 1538/2022, per la quale la Controparte non vanterà nessun credito.

ART. 5 - CODICE DI COMPORTAMENTO

La Controparte assicura che le prestazioni oggetto della presente convenzione sono eseguite da personale qualificato, nel pieno rispetto dei dettami della professione sanitaria ed in possesso dei requisiti di legge.

Gli operatori preposti al servizio sono soggetti all'osservanza dei principi contenuti nel codice di comportamento dell'Azienda USL Toscana Centro adottato con Deliberazione n. 1358 del 16.09.2016, aggiornato con Delibera del Direttore Generale n. 91 del 30-01-2024 e pubblicato sul sito aziendale nella voce "amministrazione - trasparente – disposizioni generali – atti generali". La Controparte garantisce che nell'esecuzione del test i professionisti si attengano a quanto previsto dalla DGRT 1538 del 27/12/2022 e ai relativi allegati, oltre che ad ogni ulteriore procedura o indicazione data dalla AUSL Toscana Centro.

ART. 6 - INCOMPATIBILITA' ED ELENCHI DEL PERSONALE

La struttura, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è tenuta a comunicare alla SOS Procedure amministrative privato accreditato dell'Azienda, l'elenco del personale che opera all'interno della Struttura, con qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro e a qualsiasi titolo.

In tale elenco, che la struttura dovrà inviare due volte l'anno con cadenza semestrale, sarà indicato anche il personale che avrà scelto di esercitare in regime di libera professione. Le eventuali modifiche saranno comunicate tempestivamente, fatto salvo che l'Azienda potrà chiedere gli elenchi ogni qualvolta lo ritenga necessario.

L'elenco del personale dovrà essere trasmesso in formato excel editabile e in formato pdf.

La Struttura prende atto che, ai sensi dell'art. 4. comma 7 della Legge 30 dicembre 1991, n. 412 e dall'art. 1, comma 5, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662:

- l'attività libero professionale dei medici dipendenti dal Servizio Sanitario Nazionale, con rapporto di lavoro esclusivo o non esclusivo, non è consentita nell'ambito delle strutture accreditate, anche per attività o prestazioni riferite a branche non oggetto del presente contratto;
- il rapporto di lavoro, dipendente o convenzionato, con il Servizio Sanitario Nazionale è incompatibile con l'esercizio di attività o con titolarità o compartecipazione a quote di imprese che possono configurare conflitto di interessi con lo stesso;
- i vigenti accordi collettivi nazionali che disciplinano il rapporto di lavoro convenzionale con le Aziende sanitarie degli appartenenti alle categorie mediche di medicina generale, pediatria di libera scelta, specialistica ambulatoriale interna, prevedono incompatibilità con l'attività nelle strutture private accreditate.

E' fatto altresì divieto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53 del D. Lgs. 165/2001 e smi e del Piano Nazionale Anticorruzione (ANAC art. 1 Linee guida del 25/09/2024), ai dipendenti della AUSL che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali concernenti le attività del presente accordo, di svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego attività lavorativa o professionale presso la Struttura.

In caso di accertata violazione delle disposizioni di cui al presente articolo, sarà applicato quanto previsto all'articolo 15 del presente contratto.

La Struttura si impegna a non utilizzare personale incompatibile ed a verificare tale stato mediante l'acquisizione di apposita dichiarazione sostitutiva scritta, resa dai soggetti comunque operanti nella struttura, dalla quale risulti la situazione lavorativa degli stessi e a darne comunicazione con apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 all'Azienda entro il 31 gennaio di ogni anno. La documentazione attestante le dichiarazioni sostitutive rilasciate saranno rese all'Azienda ogni qualvolta sia necessaria tale verifica.

Qualora non sia rispettate le scadenze o non venga inviata risposta alle richieste dell'Azienda saranno sospesi i pagamenti fino all'invio del dato richiesto.

La Struttura si impegna, nei rapporti con i propri dipendenti, all'osservanza di tutta la normativa nazionale vigente in materia di lavoro, della Legge n. 189 del 30/07/2002, D. Lgs. N. 276 del 10/09/2003 e all'applicazione del contratto di lavoro al momento della sottoscrizione del presente accordo contrattuale.

ART.7 - MODALITA' DI RENDICONTAZIONE E DI LIQUIDAZIONE

La Controparte garantisce che le prestazioni erogate vengano registrate nella App #screeningHCV appositamente predisposta.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 comma 6 del Decreto MEF n. 55 del 03.04.2013, così come modificato dall'art. 25 del D.L. n. 66 del 24.4.2014 (convertito nella L. n. 89 del 23.06.2014) la

Controparte provvederà alla fatturazione elettronica dell'attività tramite il Sistema di Interscambio (SdI).

La fattura elettronica dovrà essere indirizzata al codice univoco identificativo che sarà comunicato dall'Azienda.

L'Azienda provvederà a riconoscere i test effettivamente eseguiti, come risultanti dalla sopra citata app, entro 60 giorni dal ricevimento della fattura.

ART. 8 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi della determinazione dell'ex AVCP n.371 del 27/07/2022 tale attività è soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

La Struttura, per i pagamenti relativi al presente contratto, si impegna a utilizzare un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa.

Tutti i movimenti finanziari relativi al servizio in questione devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Le parti, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della richiamata legge 136/2010, convengono che nel caso in cui la Struttura non adempia all'obbligazione di eseguire tutte le transazioni relative al presente contratto tramite Istituti Bancari o Poste Italiane Spa, lo stesso si intenderà risolto di diritto.

In base alle nuove disposizioni relative all'avvio del processo di digitalizzazione di cui alla Delibera ANAC n. 582 del 13/12/2023, e ss.mm.ii., le fatture dovranno contenere il codice di riferimento al CIG (Codice Identificativo Gara) indicato nel presente accordo.

L'Azienda ai fini del pagamento delle competenze dovute alla Struttura, acquisirà il documento di regolarità contributiva (DURC).

La liquidazione delle competenze avverrà solo nel caso che la Struttura risulti in regola con la contribuzione verso gli Enti previdenziali.

ART. 9- PRIVACY

Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 (RGPD), del D. Lgs. n.196/2003 e successive modifiche ed integrazioni apportate dal D. Lgs. n. 101/2018, delle deliberazioni del Direttore Generale n. 179 del 30.01.2019 visibile sul sito aziendale www.uslcentro.toscana.it alla voce "privacy" e n. 250 del 20.02.2020 "Sistema aziendale privacy: procedura per la violazione dei dati" cd. Data Breach.

Ai sensi di quanto indicato ai punti 4, 5 e 6 del dispositivo della sopra richiamata delibera 179/2019, allegato 3 al presente accordo contrattuale, quale sua parte integrante e sostanziale, è

l'"Atto di nomina a Responsabile del Trattamento Dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679".

Il Referente trattamento dei dati competente provvederà, con le modalità di cui all'art. 24 dell'allegato atto di nomina, a impartire per iscritto eventuali ulteriori specifiche che dovessero risultare necessarie per il corretto svolgimento delle attività di trattamento dei dati e in considerazione dell'istituzione Gruppo di Lavoro Protezione Dati (punto 8 del dispositivo della deliberazione del Direttore Generale n. 179/19).

ART. 10 – PATTO DI INTEGRITA'

A seguito della deliberazione aziendale n. 706 del 31.05.2023 "Approvazione dello schema di patto di integrità dell'Azienda USL Toscana Centro", che riporta quanto disposto dal Piano Nazionale Anticorruzione anno 2022 di cui alla Legge n.190/2012 e s.m.i., i Soggetti che intrattengono rapporti economici con la Pubblica Amministrazione devono sottoscrivere lo schema di Patto di Integrità di cui all'allegato 2 del presente atto quale parte integrante e sostanziale.

ART. 11- COPERTURE ASSICURATIVE

Nell'esecuzione delle prestazioni la Struttura si impegna a tenere indenne l'Azienda ed i suoi operatori da eventuali responsabilità presenti e future relativamente ad eventuali danni provocati a terzi e riconducibili alla condotta del personale della Struttura o determinati da guasti o malfunzionamenti delle apparecchiature o comunque dall'immobile e sue pertinenze.

La Struttura garantisce il possesso di idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi inerenti l'attività svolta per conto dell'Azienda con mezzi, strumenti e personale propri della Struttura, nonché polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, esonerando l'Azienda USL Toscana Centro da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero verificarsi nell'espletamento dell'attività oggetto del presente Avviso, con copertura da mantenere per almeno 10 anni (copia della polizza dovrà essere inoltrata all'Azienda al momento della sottoscrizione dell'accordo).

Per quanto attiene la copertura assicurativa, si applica quanto indicato all'art.10 "Obbligo di assicurazione" della Legge 8 marzo 2017, n.24 "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie".

La Struttura è tenuta all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori, ed in specifico ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti.

ART. 12 -VERIFICHE

La Controparte riconosce all'Azienda il diritto di procedere in qualsiasi momento a verifiche sulla qualità e sulle modalità operative del servizio erogato, fermo restando ogni altra competenza

dell'Azienda in materia di igiene delle strutture sanitarie e di medicina del lavoro ed i controlli in merito al rispetto formale, sostanziale ed economico finanziario del presente contratto.

ART. 13- FORO COMPETENTE

Per ogni controversia le parti convengono che sia competente il Foro di Firenze.

ART. 14- DECORRENZA E DURATA

L'accordo contrattuale avrà durata dalla data dell'ultima sottoscrizione al 31.12.2026, con possibilità di proroga fino a un massimo di 6 mesi, agli stessi patti e condizioni. Ogni variazione al presente contratto deve essere concordata fra le parti e recepita con atto scritto, fatte salve eventuali decisioni a livello nazionale e regionale in materia.

ART. 15 - INADEMPIENZE, SOSPENSIONE, RECESSO, RISOLUZIONE

14.1- Inadempienze e penali

Nel caso di riscontrate inadempienze alla presente convenzione, l'Azienda è tenuta a contestare per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni della Controparte dovranno essere comunicate all'Azienda entro e non oltre il termine massimo di 4 giorni dal ricevimento delle contestazioni. In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte dell'Azienda il competente ufficio aziendale procede all'applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto alla Controparte per le prestazioni rese.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non precludono il diritto dell'Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi della presente convenzione. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per la Controparte dall'adempimento dell'obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'Azienda si riserva di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza o scorretto invio dei dati sulla piattaforma Insalute.

14.2 - sospensione

L'Azienda si riserva la facoltà di sospendere la convenzione qualora accerti il mancato rispetto degli adempimenti di cui all'art. 9, "privacy". Di fronte a tale inosservanza sarà concesso alla Controparte un termine di 5 giorni dalla contestazione affinché si adegui alla normativa. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell'inottemperanza, si procederà a sospendere la convenzione per n. 3 giorni, al termine dei quali, nel caso perduri la violazione, la convenzione si intenderà automaticamente risolta.

14.3 -recesso

Qualora la Controparte intenda recedere dalla convenzione deve darne comunicazione all'Azienda per iscritto tramite PEC con preavviso di almeno n. 4 giorni, in ogni caso esaurendo le prenotazioni già programmate.

L'Azienda può recedere dalla convenzione per motivate esigenze di pubblico interesse o per sopravvenuta diversa normativa regionale o nazionale in materia, dando comunicazione per iscritto tramite PEC con preavviso n. 5 giorni. In tale caso, nessun indennizzo è dovuto alla Controparte da parte dell'Azienda.

14.4 - risoluzione

L'Azienda può risolvere inoltre dalla convenzione previa comunicazione scritta inoltrata tramite PEC e con preavviso di norma n. 30 giorni, nei seguenti casi:

-reiterate contestazioni per fatturazione errata;

-reiterate ipotesi di inosservanza delle disposizioni della presente convenzione tali da essere valutate dall'Azienda, per la natura dei fatti che le costituiscono o dei motivi che le hanno determinate, causa di risoluzione del contratto;

-sospensione dell'attività non preventivamente concordata con l'Azienda.

14.5 -Clausola risolutiva espressa.

La presente convenzione decade di diritto nei seguenti casi:

- ritiro dell'autorizzazione sanitaria e/o accreditamento regionale, o in alternativa cancellazione dell'iscrizione nell'elenco regionale dei soggetti del sistema emergenza urgenza di cui alla LRT 40/2005 ;
- reato per condotta esercitata ai danni dell'Azienda;
- accertato caso di incompatibilità ai sensi dell'art.6 addebitabile a responsabilità della Controparte;
- in caso di condanne penali o misure di prevenzione o sicurezza per reati contro il patrimonio, la Pubblica Amministrazione, o per reati di tipo mafioso sulla base della normativa vigente;
- e in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.

ART. 16 - RESPONSABILI DELLA CONVENZIONE

Sono individuati quali Responsabili della convenzione:

a) **per l'Azienda**:

- il Direttore SOS Procedure Amministrative Privato Accreditato per la gestione amministrativa dell'accordo;
- il Direttore del Dipartimento della Prevenzione o suo delegato, per quanto attiene la gestione, l'organizzazione del servizio, la programmazione delle attività;

- il Direttore della SOS Servizi Amministrativi alla Prevenzione per la rendicontazione e la liquidazione delle prestazioni oggetto dell'avviso;

b) **per il soggetto contraente:**

- il rappresentante legale della Controparte ……

ART. 17 - ADEMPIMENTI

La Controparte si impegna ad attuare tutti gli adempimenti necessari per l'ottenimento ed il mantenimento dei requisiti di accreditamento e/o autorizzativi di cui alla L.R. 51/2009 e ss.mm.ii e al Decreto Presidente Giunta Regionale n. 79/R del 17.11. 2016 compreso – a mero titolo esemplificativo – garantire tutti gli obblighi derivanti dal D. Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

ART. 18 – SPESE E CLAUSOLE FINALI

Il presente atto consta di n. ……. pagine e verrà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 co.2 del DPR 131/86.

Le spese di bollo sono a carico della Controparte e saranno assolte secondo le modalità previste dalla legge.

Per quanto non contemplato nella presente convenzione si rinvia alla normativa vigente in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale, per quanto applicabile.

Letto confermato e sottoscritto

per Azienda USL Toscana Centro	per ……..
Il Direttore	…….
SOS Procedure Amministrative	il Rappresentante Legale
Privato Accreditato	Dr. ……..
Dott.ssa Biancarosa Volponi	(firmato digitalmente)
(firmato digitalmente)	

ALL. 3

ATTO DI NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

l'Azienda USL Toscana Centro, di seguito denominata anche "AZIENDA", Partita IVA/codice fiscale 06593810481, nella persona della Dr.ssa Biancarosa Volponi, direttore della SOS Procedure amministrative privato accreditato, domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda sita in Firenze P.zza S.Maria Nuova, 1 50122 (FI), delegato dal Direttore Generale con delibera n…….,

E

……., P. IVA ……., CF ……., sede legale in ……Via ……, nella persona del suo Legale Rappresentante sig. ……, nato a …….., il ……, domiciliato per la carica presso la SEDE LEGALE, di seguito anche come "Responsabile", congiuntamente anche come le "Parti"

Premesso che:

- l'art. 28, par. 3, del Regolamento UE n. 2016/679 (General Data Protection Regulation), di seguito anche GDPR, prevede che i trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento (Azienda) da parte di un Responsabile del trattamento siano regolati da un contratto o da altro atto giuridico che determini la materia del trattamento, la durata, la natura e la finalità, il tipo di dati personali trattati e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento;

• l'art. 28 del Regolamento (UE) n. 2016/679 riconosce, altresì, al Titolare del trattamento la facoltà di avvalersi di uno o più responsabili del trattamento dei dati, che abbiano esperienza, capacità, conoscenza per mettere in atto misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti del regolamento, anche relativamente al profilo della sicurezza;

Azienda USL Toscana Centro
P.zza Santa Maria Nuova 1
50122 Firenze
C.F./P.IVA 06593810481

- l'Azienda e ……., hanno sottoscritto una convenzione di cui alla delibera del Direttore Generale n. …….. avente ad oggetto l'esecuzione di test immunologici rapidi sierologici per individuazione di anticorpi anti – HCV per gli ambiti territoriali di Prato, Firenze, Pistoia, Empoli;

• ai fini del rispetto della normativa, ciascuna persona che tratta dati personali deve essere autorizzata e istruita in merito agli obblighi normativi per la gestione dei suddetti dati durante lo svolgimento delle proprie attività;

• il Titolare ha affidato a ……, nella persona del suo rappresentante legale, sig. …….. (di seguito "Responsabile" o "Fornitore", e congiuntamente con il Titolare, "Parti") avente ad oggetto l'esecuzione di test immunologici rapidi sierologici per individuazione di anticorpi anti – HCV per gli ambiti territoriali di Prato, Firenze, Pistoia, Empoli, come da convenzione di cui alla delibera del Direttore Generale n. …… che si richiama espressamente e della quale il presente atto forma parte integrante e sostanziale, che comporta il trattamento di dati personali di titolarità della Azienda;

• tenuto conto delle attività di trattamento necessarie e/o opportune per dare esecuzione agli obblighi concordati tra le Parti, previa valutazione di quanto imposto dal Regolamento (UE) n. 2016/679, il Titolare ha ritenuto che il Responsabile presenti garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) n. 2016/679 ed a garantire la tutela dei diritti e le libertà degli interessati coinvolti nelle suddette attività di trattamento;

• tale nomina non comporta alcuna modifica della qualifica professionale del Responsabile e/o degli obblighi concordati tra le Parti.

Tutto quanto sopra premesso

l'Azienda, in qualità di Titolare del Trattamento, con la presente

Azienda USL Toscana Centro
P.zza Santa Maria Nuova 1
50122 Firenze
C.F./P.IVA 06593810481

NOMINA

in attuazione alle disposizioni del Regolamento del Parlamento Europeo n. 2016/679/UE (nel seguito "GDPR"), ……..nella persona del suo rappresentante legale, sig. …….., RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell'art. 28 del GDPR per il trattamento dei dati personali di cui è Titolare l'Azienda e di cui il Responsabile può venire a conoscenza nell'esercizio delle attività espletate per conto del Titolare relativamente avente all'esecuzione di test immunologici rapidi sierologici per individuazione di anticorpi anti – HCV per gli ambiti territoriali di Prato, Firenze, Pistoia, Empoli, affidate dal Titolare al Responsabile.

Articolo 1 - Natura e finalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali è effettuato esclusivamente per la corretta esecuzione delle attività concordate tra le Parti e di cui al citato contratto/convenzione.

Articolo 2 - Categorie di dati personali trattati

Il Responsabile del trattamento per espletare le attività pattuite tra le Parti per conto del Titolare tratta direttamente o anche solo indirettamente le seguenti categorie di dati:

• dati personali, di cui all'art. 4 n. 1 del GDPR;

• dati rientranti nelle categorie "particolari" di dati personali (p.e. dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute, alla vita sessuale, all'orientamento sessuale della persona) di cui all'art. 9 del GDPR;

Azienda USL Toscana Centro
P.zza Santa Maria Nuova 1
50122 Firenze
C.F./P.IVA 06593810481

• dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza di cui all'art. 10 GDPR.

Articolo 3 - Categorie di interessati cui si riferiscono i dati trattati

Per effetto della presente nomina, le categorie di interessati i cui dati personali possono essere trattati, sono:

- pazienti/utenti;

- familiari dei pazienti/utenti;

- personale che opera a qualsiasi titolo e/o in forza di qualsivoglia atto all'interno Azienda (es. dipendenti, tirocinanti, interinale, ecc.);

- altro

Articolo 4 - Obbligo alla riservatezza

Trattandosi di dati personali e/o c.d. sensibili, il responsabile e i propri dipendenti e collaboratori sono tenuti alla assoluta riservatezza analogamente al segreto professionale e, così come previsto dal D.P.R. 62/2013 che il Responsabile si è impegnato a rispettare, al segreto d'ufficio, e comunque a trattare i dati in materia confidenziale e riservata, evitando l'eventuale comunicazione e/o conoscenza da parte di soggetti non autorizzati.

Articolo 5 – Disponibilità e uso dei dati

Qualunque sia la finalità e la durata del trattamento effettuato da parte del Responsabile:

- i dati non potranno essere venduti o ceduti, in tutto o in parte, ad altri soggetti e dovranno essere restituiti alla conclusione o revoca dell'incarico, o in qualsiasi momento il Titolare ne faccia richiesta;

- il Responsabile si impegna a non vantare alcun diritto sui dati e sui materiali presi in visione.

Azienda USL Toscana Centro
P.zza Santa Maria Nuova 1
50122 Firenze
C.F./P.IVA 06593810481

Coerentemente con quanto prescritto dal GDPR, è esplicitamente fatto divieto al Responsabile di inviare messaggio pubblicitari, commerciali e promozionali, e comunque di contattare gli "interessati" per finalità diverse da quelle nel presente atto.

Articolo 6 - Cessazione del trattamento

Una volta cessati i trattamenti oggetto del Contratto, salvo rinnovo, il Responsabile si impegna a restituire al Titolare i dati personali acquisiti, pervenuti a sua conoscenza o da questi elaborati in relazione all'esecuzione del servizio prestato e, solo successivamente, si impegna a cancellarli dai propri archivi oppure distruggerli, ad eccezione dei casi in cui i dati debbano essere conservati in virtù di obblighi di legge. Resta inteso che la dimostrazione delle ragioni che giustificano il protrarsi degli obblighi di conservazione è a carico del Titolare e che le uniche finalità perseguibili con tali dati sono esclusivamente circoscritte a rispondere a tali adempimenti normativi.

Articolo 7 - Validità e Revoca della nomina

La presente nomina avrà validità per tutta la durata del rapporto giuridico intercorrente tra le Parti e potrà essere revocata a discrezione del Titolare.

La presente nomina non costituisce aggravio in capo al Responsabile, rientrando la medesima negli obblighi normativi che regolano i rapporti con il Titolare sotto il profilo della protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Articolo 8 - Sub-responsabili

Il Responsabile del trattamento non potrà ricorrere ad altri Responsabili senza la preventiva autorizzazione specifica del Titolare del trattamento. In tale ipotesi il Responsabile dovrà inviare, a mezzo P.E.C., circostanziata e motivata richiesta al Titolare che avrà la facoltà di consentire o meno detta nomina.

Azienda USL Toscana Centro
P.zza Santa Maria Nuova 1
50122 Firenze
C.F./P.IVA 06593810481

Ai sensi dell'art. 28, par. 4 del GDPR, fermo restando quanto previsto al precedente paragrafo, quando un responsabile del trattamento ricorre a un altro responsabile del trattamento, per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, su tale altro responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel contratto o in altro atto giuridico tra il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR.

Qualora l'altro responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il responsabile iniziale conserva nei confronti del titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile.

Articolo 9 - Designazione e autorizzazione degli incaricati

Il Responsabile del trattamento garantisce la puntuale individuazione dei soggetti operanti a qualsiasi titolo nella propria organizzazione quali soggetti autorizzati al trattamento.

In particolare, il Responsabile del trattamento si impegna a consentire l'accesso e il trattamento dei dati personali solo a personale debitamente formato e specificamente designato anche ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs 196/2003 e s.m.i.

Il Responsabile si impegna ad effettuare per iscritto le nomine e limitare l'accesso e il trattamento ai soli dati personali necessari per lo svolgimento delle attività oggetto della Convenzione.

Azienda USL Toscana Centro
P.zza Santa Maria Nuova 1
50122 Firenze
C.F./P.IVA 06593810481

Il personale autorizzato dovrà ricevere idonea e specifica formazione in relazione al rispetto delle misure organizzative e tecniche, in particolare alle misure di sicurezza adottate, adeguate ad assicurare la tutela dei dati personali trattati nel rispetto delle previsioni normative e della prassi in materia.

Nello specifico il Responsabile:

• individua le persone autorizzate al trattamento dei dati impartendo loro, per iscritto, istruzioni dettagliate in merito alle operazioni consentite e alle misure di sicurezza da adottare in relazione alle criticità dei dati trattati;

• vigila regolarmente sulla puntuale applicazione da parte delle persone autorizzate di quanto prescritto, anche tramite verifiche periodiche;

• garantisce l'adozione dei diversi profili di autorizzazione delle persone autorizzate, in modo da limitare l'accesso ai soli dati necessari alle operazioni di trattamento consentite rispetto alle mansioni svolte;

• verifica periodicamente la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione di tutte le persone autorizzate, modificando tempestivamente detto profilo ove necessario (es. cambio di mansione);

• cura la formazione e l'aggiornamento professionale delle persone autorizzate che operano sotto la sua responsabilità circa le disposizioni di legge e regolamentari in materia di tutela dei dati personali.

Il Responsabile, su richiesta, invia al Titolare del trattamento a mezzo P.E.C. l'elenco nominativo con specifica evidenza delle relative mansioni dei soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali svolti per suo conto e nell'ambito della Convenzione/Contratto.

Articolo 10 – Responsabile della protezione dei Dati

Azienda USL Toscana Centro
P.zza Santa Maria Nuova 1
50122 Firenze
C.F./P.IVA 06593810481

Il Responsabile – ove tale obbligo si applichi anche al Responsabile stesso in base alle disposizioni dell'art. 37 del GDPR – si impegna a nominare e comunicare al Titolare il nominativo e i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati.

Articolo 11 - Diritti degli interessati

Premesso che l'esercizio dei diritti riconosciuti all'interessato ai sensi degli artt. 15 e seguenti del GDPR sarà gestito direttamente dal Titolare, il Responsabile si rende disponibile a collaborare con il Titolare stesso fornendogli tutte le informazioni necessarie a soddisfare le eventuali richieste ricevute in tal senso.

Il Responsabile si impegna ad assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato.

In particolare, il Responsabile dovrà comunicare al Titolare, senza ritardo e comunque non oltre le 72 ore dalla ricezione, le istanze eventualmente ricevute e avanzate dagli interessati in virtù dei diritti previsti dalla vigente normativa (es. diritto di accesso, ecc.) e a fornire le informazioni necessarie al fine di consentire al Titolare di evadere le stesse entro i termini stabiliti dalla normativa.

Articolo 12 - Registro dei trattamenti

Il Responsabile – ove tale obbligo si applichi anche al Responsabile stesso in base alle disposizioni del comma 5 dell'art. 30 del GDPR - mantiene un registro (in forma scritta e/o anche in formato elettronico) di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto del Titolare, contenente:

• il nome e i dati di contatto del Responsabile e/o dei suoi Sub – Responsabili;

• le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare;

• ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o

Azienda USL Toscana Centro
P.zza Santa Maria Nuova 1
50122 Firenze
C.F./P.IVA 06593810481

un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49 del GDPR, la documentazione delle garanzie adeguate adottate;

• ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'art. 32, par. 1 del GDPR.

Il Responsabile garantisce, inoltre, di mettere a disposizione del Titolare e/o dell'Autorità di controllo che ne dovessero fare richiesta, il suddetto registro dei trattamenti.

Il Responsabile si impegna a coadiuvare il Titolare nella redazione del proprio Registro delle attività di trattamenti, segnalando anche, per quanto di propria competenza, eventuali modifiche da apportare al Registro.

Articolo 13 - Sicurezza dei dati personali

Il Responsabile è tenuto, ai sensi dell'art. 32 del GDPR, ad adottare le necessarie e adeguate misure di sicurezza (eventualmente anche ulteriori rispetto a quelle nel seguito indicate) in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione accidentale o illegale, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso non consentito ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, o il trattamento non conforme alle finalità della raccolta.

Il Responsabile fornisce al titolare l'elenco delle adeguate misure di sicurezza adottate.

Articolo 14 - Sicurezza e Amministrazione del Sistema (ADS)

Il Responsabile fornirà al Titolare la lista nominativa degli ADS, con questi intendendo le persone fisiche che svolgono per conto del Responsabile ed in esecuzione dei compiti concordati ed affidati dal Titolare, attività di gestione e manutenzione di impianti di elaborazione con cui vengono effettuati trattamenti di

Azienda USL Toscana Centro
P.zza Santa Maria Nuova 1
50122 Firenze
C.F./P.IVA 06593810481

dati personali, compresi i sistemi di gestione delle basi di dati, i software complessi che trattano dati del Titolare, le reti locali e gli apparati di sicurezza di quest'ultimo, o comunque che possano intervenire sulle misure di sicurezza a presidio dei medesimi dati. Con riferimento ai soggetti individuati, il Responsabile deve comunicare rispetto ad ognuno i compiti e le operazioni svolte.

Articolo 15 - Compiti e istruzioni per il Responsabile

Il Responsabile ha il potere ed il dovere di trattare i dati personali indicati nel rispetto della normativa vigente, attenendosi sia alle istruzioni di seguito fornite, sia a quelle che verranno rese note dal Titolare mediante procedure e/o comunicazioni specifiche.

Il Responsabile dichiara espressamente di comprendere ed accettare le istruzioni di seguito rappresentate e si obbliga a porre in essere, nell'ambito dei compiti contrattualmente affidati, tutti gli adempimenti prescritti dalla normativa di riferimento in materia di tutela dei dati personali al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato e di trattamento non consentito o non conforme alla raccolta.

Articolo 16 - Modalità di trattamento e requisiti dei dati personali

Il Responsabile si impegna:

• a trattare direttamente, o per il tramite dei propri dipendenti, collaboratori esterni, consulenti, etc. – specificamente designati incaricati del trattamento - i dati personali del Titolare, per le sole finalità connesse allo svolgimento delle attività previste dalla Convenzione, in modo lecito e secondo correttezza, nonchè nel pieno rispetto delle disposizioni previste dal GDPR, nonchè, infine, dalle presenti istruzioni;

• non divulgare o rendere noti a terzi - per alcuna ragione ed in alcun momento, presente o futuro ed anche una volta cessati i trattamenti oggetto della Convenzione

Azienda USL Toscana Centro
P.zza Santa Maria Nuova 1
50122 Firenze
C.F./P.IVA 06593810481

- i dati personali ricevuti dal Titolare o pervenuti a sua conoscenza in relazione all'esecuzione del servizio prestato, se non previamente autorizzato per iscritto dal Titolare, fatti salvi eventuali obblighi di legge o ordini dell'Autorità Giudiziaria e/o di competenti Autorità amministrative;

• collaborare con il Titolare per garantire la puntuale osservanza e conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali;

• dare immediato avviso al Titolare in caso di cessazione dei trattamenti concordati;

• non creare banche dati nuove senza espressa autorizzazione del Titolare, fatto salvo quando ciò risulti strettamente indispensabile ai fini dell'esecuzione degli obblighi assunti;

• in caso di ricezione di richieste specifiche avanzate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali o altre autorità, a coadiuvare il Titolare per quanto di sua competenza;

• segnalare eventuali criticità al Titolare che possono mettere a repentaglio la sicurezza dei dati, al fine di consentire idonei interventi da parte dello stesso;

• coadiuvare, su richiesta, il Titolare ed i soggetti da questo indicati nella redazione della documentazione necessaria per adempiere alla normativa di settore, con riferimento ai trattamenti di dati effettuati dal Responsabile in esecuzione delle attività assegnate.

Articolo 17 - Istruzioni specifiche per il trattamento dati particolari e/o relativi a condanne penali e reati

Il Responsabile deve:

• verificare la corretta osservanza delle misure previste dal Titolare in materia di archiviazione nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 6, potendo derivare gravi conseguenze da accessi non autorizzati alle informazioni oggetto di trattamento;

Azienda USL Toscana Centro
P.zza Santa Maria Nuova 1
50122 Firenze
C.F./P.IVA 06593810481

• prestare particolare attenzione al trattamento dei dati personali rientranti nelle categorie particolari e/o relative a condanne penali o reati degli interessati conosciuti, anche incidentalmente, in esecuzione dell'incarico affidato, procedendo alla loro raccolta e archiviazione solo ove ciò si renda necessario per lo svolgimento delle attività di competenza e istruendo in tal senso le persone autorizzate che operano all'interno della propria struttura;

• conservare, nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 6, la documentazione contenente dati particolari e/o relativi a condanne penali e reati adottando misure idonee al fine di evitare accessi non autorizzati ai dati, distruzione, perdita e/o qualunque violazione di dati personali;

• vigilare affinchè i dati personali degli interessati vengano comunicati solo a quei soggetti preventivamente autorizzati dal Titolare (ad esempio a propri fornitori e/o subfornitori) che presentino garanzie sufficienti secondo le procedure di autorizzazione disposte e comunicate dal Titolare. Sono altresì consentite le comunicazioni richieste per legge nei confronti di soggetti pubblici;

• sottoporre preventivamente al Titolare, per una sua formale approvazione, le richieste di dati da parte di soggetti esterni;

• non diffondere i dati personali, particolari e/o relativi a condanne penali e reati degli interessati;

• segnalare eventuali criticità nella gestione della documentazione contenente dati personali, particolari e/o relativi a condanne penali e reati al fine di consentire idonei interventi da parte del Titolare.

Articolo 18 – Violazione dei dati

Il Responsabile si impegna a notificare al Titolare, senza ingiustificato ritardo

Azienda USL Toscana Centro
P.zza Santa Maria Nuova 1
50122 Firenze
C.F./P.IVA 06593810481

dall'avvenuta conoscenza, e comunque entro 24 ore, con comunicazione da inviarsi all'indirizzo PEC del titolare, ogni violazione dei dati personali (*data breach*) fornendo, altresì:

• la descrizione della natura della violazione e l'indicazione delle categorie dei dati personali e il numero approssimativo di interessati coinvolti;

• comunicare il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;

• la descrizione delle probabili conseguenze;

• la descrizione delle misure adottate o di cui dispone per porre rimedio alla violazione o, quantomeno, per attenuarne i possibili effetti negativi.

Fermo quanto sopra previsto, il Responsabile si impegna a prestare ogni più ampia assistenza al Titolare al fine di consentirgli di assolvere agli obblighi di cui agli artt. 33 - 34 del GDPR.

Una volta definite le ragioni della violazione, il Responsabile di concerto con il Titolare e/o altro soggetto da quest'ultimo indicato, su richiesta, si attiverà per implementare nel minor tempo possibile tutte le misure di sicurezza fisiche e/o logiche e/o organizzative atte ad arginare il verificarsi di una nuova violazione della stessa specie di quella verificatasi, al riguardo anche avvalendosi dell'operato di subfornitori.

Articolo 19 - Valutazione di impatto e consultazione preventiva

Con riferimento agli artt. 35 e 36 del GDPR, il Responsabile si impegna, su richiesta, ad assistere il Titolare nelle attività necessarie all'assolvimento degli obblighi previsti dai succitati articoli, sulle base delle informazioni in proprio possesso, in ragione dei trattamenti svolti in qualità di Responsabile del trattamento, ivi incluse le informazioni relative agli eventuali trattamenti effettuati dai Sub - Responsabili.

Articolo 20 - Trasferimento dei dati personali

Azienda USL Toscana Centro
P.zza Santa Maria Nuova 1
50122 Firenze
C.F./P.IVA 06593810481

Il Responsabile del trattamento si impegna a circoscrivere gli ambiti di circolazione e trattamento dei dati personali (es. memorizzazione, archiviazione, conservazione dei dati sui propri server) ai Paesi facenti parte dell'Unione Europea, con espresso divieto di trasferirli in Paesi extra UE che non garantiscano (o in assenza di) un livello adeguato di tutela, ovvero, in assenza di strumenti di tutela previsti dal Regolamento UE 2016/679 CAPO V.

Articolo 21 - Attività di audit

Il Responsabile si impegna a mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di sicurezza descritti nel presente documento e, in generale, il rispetto delle obbligazioni assunte in forza del presente atto e del GDPR, consentendo e, su richiesta, contribuendo alle attività di audit, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da altro soggetto da esso incaricato.

Qualora il Titolare rilevasse comportamenti difformi a quanto prescritto dalla normativa in materia nonchè dalle disposizioni contenute nei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, provvederà a darne comunicazione al Responsabile, senza che ciò possa far venire meno l'autonomia dell'attività di impresa del Responsabile ovvero possa essere qualificato come ingerenza nella sua attività.

Articolo 22 - Ulteriori istruzioni

Il Responsabile comunica tempestivamente al Titolare qualsiasi modificazione di assetto organizzativo o di struttura proprietaria che dovesse intervenire successivamente all'affidamento dell'incarico, affinché il Titolare possa accertare l'eventuale sopravvenuta mancanza dei requisiti previsti dalla vigente normativa o il

Azienda USL Toscana Centro
P.zza Santa Maria Nuova 1
50122 Firenze
C.F./P.IVA 06593810481

venir meno delle garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per il corretto trattamento dei dati oggetto della presente nomina.

Il Responsabile informa prontamente il Titolare delle eventuali carenze, situazioni anomale o di emergenza rilevate nell'ambito del servizio erogato - in particolare ove ciò possa riguardare il trattamento dei dati personali e le misure di sicurezza adottate dal Responsabile - e di ogni altro episodio o fatto rilevante che intervenga e che riguardi comunque l'applicazione del GDPR (ad es. richieste del Garante, esito delle ispezioni svolte dalle Autorità, ecc.) o della normativa nazionale ancorché applicabile.

Articolo 23 - Codici di Condotta e Certificazioni

Il Responsabile si impegna a comunicare al Titolare l'adesione a codici di condotta approvati ai sensi dell'art. 40 del GDPR e/o l'ottenimento di certificazioni che impattano sui servizi offerti al Titolare, intendendo anche quelle disciplinate dall'art. 42 del GDPR.

Articolo 24 – Norme finali e responsabilità

Il Titolare, poste le suddette istruzioni e fermi i compiti sopra individuati, si riserva, nell'ambito del proprio ruolo, di impartire per iscritto eventuali ulteriori istruzioni che dovessero risultare necessarie per il corretto e conforme svolgimento delle attività di trattamento dei dati collegate all'accordo vigente tra le Parti, anche a completamento ed integrazione di quanto sopra definito.

Il Responsabile dichiara sin d'ora di mantenere indenne e manlevato il Titolare da qualsiasi danno, onere, spesa e conseguenza che dovesse derivare al Titolare stesso a seguito della violazione, da parte del Responsabile o di suoi Sub – Responsabili, degli impegni relativi al rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati

Azienda USL Toscana Centro
P.zza Santa Maria Nuova 1
50122 Firenze
C.F./P.IVA 06593810481

personali o delle istruzioni contenute nei relativi atti di nomina anche in seguito a comportamenti addebitabili ai loro dipendenti, rappresentanti, collaboratori a qualsiasi titolo.

p. Azienda USL Toscana Centro

Il direttore SOS Procedure amministrative privato accreditato

Dr. ssa Biancarosa Volponi

p. ……

il Rappresentante legale

Sig. ……..

Azienda USL Toscana Centro
P.zza Santa Maria Nuova 1
50122 Firenze
C.F./P.IVA 06593810481

ALL. 4

PATTO DI INTEGRITÀ

L'Azienda USL Toscana Centro con sede in Piazza Santa Maria Nuova n.1 Firenze, CodiceFiscale/P.Iva 06593810481 (di seguito denominata Azienda)

e

_____ (di seguito denominato Operatore Economico)

con sede legale in_____Via_____n. ____

Codice Fiscale_____P. IVA _____

rappresentato da_____in qualità di _____

VISTO

- l'art. 1, comma 17 della legge 6 novembre 2012 n.190, recante "*Disposizioni per la prevenzione e larepressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" e s.m.i.;
- il Piano Nazionale Anticorruzione;
- il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) dell'Azienda.
- il DPR 62/2013 e il Codice di comportamento dell'Azienda.

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Finalità del Patto

1.1 Il presente Patto di Integrità rappresenta una misura di prevenzione nei confronti di pratiche corruttive, concussive o comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell'azione amministrativa nell'ambito dei pubblici appalti banditi dall'Azienda.

1.2 Nel presente Patto di Integrità sono stabilite reciproche e formali obbligazioni tra l'Azienda e l'Operatore economico affinché i propri comportamenti siano improntati all'osservanza dei principi di lealtà, trasparenza e correttezza in tutte le fasi dell'appalto.

1.3 Con il presente Patto di integrità le Parti assumono l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al finedi distorcerne la relativa corretta esecuzione.

1.4 Il presente Patto di integrità costituisce parte integrante e sostanziale del futuro contratto anche se non materialmente allegato.

Articolo 2 – Ambito di applicazione del Patto

2.1 Il presente Patto di Integrità regola i comportamenti degli Operatori economici e di ogni soggetto dell'Azienda impiegato nella procedura di gara dall'inizio della stessa fino all'integrale esecuzione del contratto eventualmente affidato.

2.2 Il presente Patto di Integrità costituisce condizione di ammissione alla procedura di gara e parte integrante dell'eventuale contratto stipulato tra le Parti.

Articolo 3 – Obblighi dell'Operatore economico

3.1 L'Operatore economico deve consegnare una copia del presente documento, debitamente sottoscritta per espressa accettazione dal Titolare/Legale rappresentante[1], unitamente alla documentazione amministrativa richiesta ai fini della partecipazione alla procedura di gara.

3.2 Con la sottoscrizione del presente Patto di Integrità, l'Operatore economico si impegna a:

- uniformare la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza;

1 Nel caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, il presente Patto di integrità deve essere firmato dal Legale rappresentante degli stessi.

- non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o alla gestione del contratto;
- non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro, vantaggi o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o la fase di esecuzione del contratto;
- segnalare all'Azienda e, qualora il fatto costituisca reato alle Autorità competenti, qualsiasi tentativodi turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura di gara e/o nella fase di esecuzione del contratto, comprese illecite richieste o pretese da parte dei dipendenti dell'Azienda;
- non accordarsi con altri partecipanti alla procedura di gara, al fine di limitare con mezzi illeciti la concorrenza e dichiara di non trovarsi in alcuna situazione di controllo e/o collegamento con altri Operatori economici partecipanti alla procedura di gara, di cui all'art. 2359 del Codice Civile[2];
- informare tutto il personale di cui si avvale sui contenuti e sugli obblighi previsti dal presente Patto di integrità e a vigilare sul rispetto dei medesimi;
- osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal DPR 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dal Codice di comportamento del personale dell'Azienda USL Toscana Centro reperibile nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito aziendale[3];
- segnalare tempestivamente eventuali situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui sia a conoscenza, rispetto ai soggetti interni ed esterni all'Azienda coinvolti nella procedura digara e/o nell'esecuzione del contratto;
- ad inviare, su richiesta dell'Azienda, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto.

3.3 L'Operatore economico dichiara di non aver concluso contratti e di non aver conferito incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001[4]. Dichiara inoltre di essere consapevole che, qualora emerga la predetta situazione, la violazione sarà segnalata all'Autorità competente e verrà disposta l'esclusione dalla procedura di gara.

3.4 Gli obblighi di cui al presente articolo si intendono riferiti all'Operatore economico con il quale l'Azienda ha stipulato il contratto, il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche da tutti i propri eventuali subcontraenti e subappaltatori. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente Patto di integrità, sarà inserita nei contratti stipulati dall'Operatore economico con i propri subcontraenti e subappaltatori.

Articolo 4 – Obblighi dell'Azienda

2 **Articolo 2359 del Codice Civile "Società controllate e società collegate":** Sono considerate società controllate: 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenzasi presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.

3 https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/amministrazione-trasparente-2/disposizioni-generali/1939-atti-generali/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta/codice-di-comportamento/16516-codice-di-comportamento

4 **Art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001**: I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività' della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

4.1 L'Azienda si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare, nel rispetto del principio del contraddittorio, gli opportuni provvedimenti nei confronti dei propri soggettinel caso di violazione di detti principi ed in particolare qualora riscontri la violazione delle prescrizioni contenute nel Codice di comportamento aziendale e nel presente Patto di Integrità.

Articolo 5 – Sanzioni

5.1 Nel caso di violazione grave o reiterata da parte dell'Operatore economico di uno degli impegni assunti col presente Patto di Integrità potranno essere applicate, anche in via cumulativa, una o più delle seguenti sanzioni, salve le ulteriori previsioni di legge:

- Esclusione dell'Operatore economico dalla procedura di gara (nel caso di violazione accertata nella fase precedente l'aggiudicazione);
- Revoca dell'aggiudicazione ed escussione della cauzione (nel caso di violazione accertata nellafase successiva l'aggiudicazione e precedente alla stipula del contratto);
- Risoluzione del contratto ed escussione della cauzione definitiva (nel caso di violazione accertata nella fase di esecuzione contrattuale);
- Segnalazione del fatto all'ANAC ed alle competenti Autorità.

5.2 La violazione è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica, condotto dal RUP, nel corso del quale è garantito adeguato contraddittorio con l'Operatore economico.

5.3 L'Azienda ha la facoltà di non avvalersi della risoluzione del contratto qualora lo ritenga pregiudizievole per gli interessi pubblici ad esso sottesi. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento danno e l'applicazione di eventuali penali.

Articolo 6 – Risoluzione controversie

Ogni controversia relativa all'interpretazione e all'esecuzione del presente Patto di integrità sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

_____, lì_____ _____

(Firmato digitalmente dal soggetto sopracitato)